Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 19 dicembre 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla " *Gazzetta Ufficiale* „ alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2012.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Dell'Agli Girolamo fu Corrado, in comune di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2013.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Dell'Agli Rosalia fu Corrado, in comune di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2014.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Delli Santi Cimaglia Gonzaga Caterina fu Francesco, in comune di Poggio Imperiale (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2015.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Del Pezzo Elena fu Nicola, in comune di Lavello (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2016.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Del Sordo Margherita fu Raffaele, in comune di Torremaggiore (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2017.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Lucretiis Giuseppe di Carlo, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2018.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Marco Filomena fu Prospero, in comune di Stigliano (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2019.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Marco Lidia fu Vincenzo, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2020.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Marco Lucio fu Pietro, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2021.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Marco Maria fu Vincenzo, maritata Vallone, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2022.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Martino Concetta fu Felice, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2023.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Martino Norante Giulio fu Giuseppe, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2024.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Notaristefano Francesco fu Lorenzo, in comune di Massafra (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2025.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Notaristefano Francesco fu Lorenzo, in comune di Palagianello (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2026.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Pasquale Aurelio fu Raffaele, in comune di Torremaggiore (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2027.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Peppo Alfonso fu Federico, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2028.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Petra Giulio fu Carlo, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2029.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Errico Gerardo di Potito, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2030.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Ruggieri Pietro fu Nicola, in comune di Miglionico (Matera).

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2031.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Antinozzi Ugo fu Emanuele, in comune di Troia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2032.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Antinozzi Vittorio fu Emanuele, in comune di Troia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2033.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Bisceglia Michele fu Lorenzo, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2034.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Cafiero Gaetano fu Giovanni, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2035.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Cafiero Gaetano fu Giovanni, in comune di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2036.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Cavallo Francesco fu Giuseppe, in comune di Mottola (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2037.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Ceci Arturo fu Riccardo, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2038.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Chirò Giuseppe fu Francesco, in comune di Poggio Imperiale (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2039.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Castro Francesco fu Oronzo, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2040.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Stasio Francesco-Paolo di Francesco-Saverio, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2041.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di D'Eufemia Giuseppe fu Angelo, in comune di San Mauro Forte (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2042.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Viti-De Marco Lucia fu Antonio, in comune di Bitonto (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2043.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Giovine Alfonso fu Raffaele, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2044.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Giovine Oreste fu Giuseppe, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2045.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Giovine Vincenzo fu Giuseppe, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2046.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Lembo Michele e Pasquale fu Nicola, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2047.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Loreto Biagio fu Tommaso, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2048.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Loreto Ottavio fu Tommaso, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2049.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Loreto Vittorio fu Tommaso, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2050.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Mola Pietro e Saverio di Giovanni, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2051.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Dione Pietro fu Pantaleo e Dione Antonio di Pietro, in comune di Palagianello (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2052.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Di Pede Maria Francesca, vedova Berloco, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2053.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Di Salvia Angela fu Nazario, maritata Dennanno, in comune di Poggio Imperiale (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2054.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di D'Oria Amalia fu Nicola per un mezzo e D'Oria Domenico fu Francesco Paolo Gennaro per un mezzo, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2055.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Dragone Domenico di Vincenzo, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2056.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Dragone Giovanni di Vincenzo, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2057.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà degli eredi di Bianco Giuseppe fu Paolino, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2058.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Fania Edvige fu Prospero, in comune di Apricena (Foggia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2059.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Fania Giuseppina fu Prospero, in comune di Torremaggiore (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2060.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fania Ida fu Prospero, maritata Torelli, in comune di Apricena (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2061.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fania Mariannina fu Prospero, in comune di Apricena (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2062.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fattibene Alfonso fu Alfonso, in comune di Candela (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2063.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Favatà Maria-Concetta fu Raffaele, in comune di Ortanova (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2064.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà degli eredi Ferrara Eugenio, Ferrara Giovan Battista, Eloisa e Leopoldo fu Eugenio, in comune di Minervino Murge (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2065.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Flammia Maria fu Nicolangelo, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2066.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Flugy Maria fu Nicolò, in comune di Candela (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2067.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Fraggiacomo Maria-Michela di Maurizio, in comune di Spinazzola (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2068.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Franco Cesare fu Cesare, in comune di San Marco in Lamis (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2069.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Frattarolo Celeste fu Francesco Saverio, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2070.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Frattarolo Raffaele e Luigi fu Adolfo, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2071.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Gabrieli Luigi fu Pantaleo, in comune di Melendugno (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2072.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Galante Anna fu Gaetano, in comune di Lesina (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2073.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Gallinari Durante fu Grimaldo, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2074.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Gallotta Domenico fu Angelo, in comune di Pisticci (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA novembre 1952, n. 2075.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Garzone Francesco fu Luigi, in comune di Irsina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2076.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Gentile Domenico fu Giuseppe, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2077.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Gentile Mario fu Giuseppe, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2078.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Giannelli Maria-Rosaria fu Nicola, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2079.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giannelli Serafino fu Damiano, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2080.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Ginnari Satriani Nicola fu Giuseppe, in comune di Tursi (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2081.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giove Maria fu Francesco, in comune di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2082.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giove Maria fu Francesco, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2083.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giovinazzi Raffaele fu Nicola, in comune di Laterza (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2084.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Giovinazzi Raffaele fu Nicola, nei comuni di Castellaneta e Laterza (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2085.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Giudicepietro Raffaella, maritata Ferrara, in comune di Matera.

Supplemento n. 3.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2086.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ginni Domenico di Pietro Paolo, in comune di Acerenza (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2087.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di eredi Gorleri Gualtiero fu Giovanni, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2088.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Granatiero Antonio, Rita e Mattia fu Luigi, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2089.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Graziani Ermanno e Giustino fu Filippo, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2090.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Greco Giuseppe fu Oronzo, in comune di Nardò (Lecce)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2091.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Greco Giuseppe fu Oronzo, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2092.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Greco Paolo fu Oronzo, in comune di Vernole (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2093.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Greco Paolo fu Oronzo, in comune di Melendugno (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2094.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Greco Paolo fu Oronzo, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2095.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Groglia Francesco fu Luigi, in comune di Ortanova (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2096.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Grossi Mario fu Tommaso, in comune di Craco (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2097.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Guida Ambrogio di Francesco, in comune di Miglionico (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2098.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Iarrapino Pietro fu Tommaso, in comune di Cagnano Varano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2099.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Iarrapino Pietro fu Tommaso e figlio Agostino-Tommaso-Angelo, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2100.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Iarrapino Pietro fu Tommaso, in comune di Lucera (Foggia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2101.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Labriola Elisa fu Pietro-Antonio, maritata Losacco, in comune di Banzi (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2102.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Laccone Giovanni fu Francesco, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2103.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di La Medica Mary fu Tommaso, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2104.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lamonica Luigi fu Pietro, in comune di Corato (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2105.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lancieri Luca fu Filippo, in comune di Oppido Lucano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2106.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Latronico Mario di Giuseppe, in comune di Tursi (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2107.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Laviano Gennaro fu Pietro, in comune di Melfi (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2108.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Laviano Gennaro fu Pietro, in comune di Ortanova (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2109.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Leccisotti Antonio fu Vincenzo, in comune di Torremaggiore (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2110.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Le Hon Federico-Maria-Eduardo e De Fragnier Genoveffa-Maria-Amalia, coniugi, in comune di Palazzo San Gervasio (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2111.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Lemarangi Giuseppe fu Gioacchino, in comune di Mottola (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2112.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Limongelli Francesco fu Savino, in comune di Minervino (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2113.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Liuzzi Marzio fu Rocco, in comune di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2114.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Loglisci Giuseppe-Domenico fu Francesco Paolo, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2115.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Loreto Maria-Rosaria di Gerardo, in comune di Irsina (Matera)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2116.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lorusso Giacinto di Antonio, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2117.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lorusso Giuseppe fu Francesco, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2118.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lubelli Luigi di Pasquale, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2119.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lubrano Raffaele fu Francesco, in comune di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2120.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Magnante Rosina fu Vito, in comune di Salandra (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2121.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Maldarizzi Francesco fu Leonardo, in comune di Castellaneta (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2122.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Malvinni-Malvezzi Alessandrina di Luigi, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2123.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Malvinni-Malvezzi Luigi fu Marco, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2124.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Manfredi Luigi fu Enrico, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2125.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Maresca Francesca-Paola fu Benedetto, in comune di Serracapriola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2126.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marinelli Filippo fu Luigi, in comune di Ruvo (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2127.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marra Oronzo fu Francesco, in comune di Otranto (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2128.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marsilio Vincenzo fu Girolamo, in comune di Ferrandina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2129.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Massa Maria-Elisa di Ernesto, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2130.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Masselli Luigi fu Giandomenico, in comune di Torremaggiore (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2131.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mazzario Emilio fu Alessandro, in comune di Nova Siri (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2132.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mendaia Matteo fu Giovan Battista, in comune di Stigliano (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2133.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mennuni Federico fu Eduardo, in comune di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2134.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Messanelli Maria fu Carlo, in comune di Palazzo San Gervasio (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2135.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Miani Teresa fu Luigi, vedova Cassano, in comune di Ginosa (Taranto).

Supplemento n. 4.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2136.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Straniero-Staffa Giulia di Michele, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2137.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Straniero-Staffa Nicoletta di Michele, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2138.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Suglia Rosa fu Edoardo, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2139.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamborrini Italo di Luigi, in comune di Carovigno (Brindisi).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2140.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamburrini Luigi fu Giovanni, in comune di Irsina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2141.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamburrini Vittorio fu Domenico, in comune di Tolve (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2142.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamma Francesco fu Raffaele, in comune di Pisticci (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2143.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tarantini Filippo fu Nicola, in comune di Corato (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2144.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tarantini Giuseppe fu Giulio, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2145.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tarantini Giuseppe fu Giulio, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2146.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tarantini Giuseppe fu Giulio, in comune di Montescaglioso (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2147.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tarantini Giuseppe fu Giulio, in comune di Ginosa (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2148.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tarantini Maddalena, Caterina e Concettina, sorelle, fu Teodorico, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2149.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tavassi Federico fu Gaetano, in comune di Deliceto (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2150.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Terribile Pompeo fu Antonio, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2151.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Terribile Giuseppe di Francesco, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2152.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Terribile Salvatore di Francesco, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2153.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Toscano Lucio fu Pietrantonio, in comune di Nova Siri (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2154.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Toscano Vittoria fu Domenico e Toscano Lucio fu Pietrantonio, in comune di Nova Siri (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2155.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi), in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2156.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi) e Tupputi-Schinosa Tommaso fu Giuseppe, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2157.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lunia - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tupputi-Schinosa Tommaso fu Giuseppe, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2158.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Traisci Nicola fu Salvatore, in comune di Ortanova (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2159.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Troiano Carmela di Raffaele Vincenzo, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2160.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Trotta Celestina fu Matteo, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2161.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Trotta Diodato di Francesco Paolo, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2162.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Trotta Gilda fu Matteo, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2163.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Trotta Girolamo fu Paolo, in comune di Irsina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2164.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Trotta Bruno Giovanni e Donato di Leonardo, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2165.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tufarelli Filomena fu Gennaro, in comune di San Paolo Civitate (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2166.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tullio-Cataldo Antonio di Francesco, in comune di Candela (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2167.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tullio-Cataldo Generoso di Francesco, in comune di Candela (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2168.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tullio-Cataldo Pietro di Francesco, in comune di Candela (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2169.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Valente Flavia fu Giorgio, in comune di Serracapriola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2170.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Valentini-Lucchettoni Rina fu Marco, maritata De Paolis, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2171.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Vallese Antonio fu Ferdinando, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2172.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Venusio Emma di Raffaele in Sbano, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2173.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Venusio Isabella di Raffaele, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2174.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Viggiani Gioacchino fu Carlo, in comune di Lavello (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2175.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Visocchi Guglielmo fu Orazio, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2176.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Vitale Guglielmo di Gennaro, in comune di Stigliano (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2177.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Vitale Nicola fu Gennaro, in comune di Stigliano (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2178.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Vitelli Giovanni di Gaetano, in comune di Bernalda (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2179.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Viti Francesco fu Vincenzo, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2180.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Viti Francesco fu Vincenzo e Francavilla Amalia fu Gerardo, in comune di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2181.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Viti Giuseppina fu Vincenzo, in comune di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2182.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Volpe Immacolata e Felicetta fu Pasquale, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2183.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Carlo di Michele, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2184.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Demetria di Michele, in comune di Cerignola (Foggia).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 26 ottobre 1952, su proposta del Ministro per l'interno, ha conferito al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ricompensa delle azioni coraggiose e filantropiche compiute in occasione delle inondazioni verificatesi nell'Italia meridionale ed insulare e durante le alluvioni del Polesine, la medaglia d'oro al valor civile, con la seguente motivazione:

In occasione delle inondazioni verificatesi nell'Italia meridionale ed insulare e durante le alluvioni del Polesine, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, confermando le sue nobili tradizioni di valore e di generoso altruismo, si prodigava senza posa ed oltre ogni limite, con uomini e mezzi, nell'ardua opera di soccorso alle popolazioni colpite.

In innumeri episodi, ufficiali, sottufficiali e vigili, sprezzanti di ogni rischio, affrontavano, con temerario ardimento e particolare perizia, situazioni spesso drammatiche e riuscivano a trarre in salvo migliaia di persone ed a recuperare ingenti quantitativi di materiali e di bestiame, riscuotendo, per il loro comportamento, la meritata riconoscenza delle popolazioni e la unanime ammirazione del Paese.

Ottobre-novembre 1951

(6100)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1952, n. 1992.

Trattamento tributario degli atti di concessione di spacci e rivendite di generi di monopolio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'imposta proporzionale di registro dovuta sui contratti di appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, nonchè sui contratti di appalto e sugli atti di concessione delle rivendite di generi di monopolio è

stabilita nella misura del 0,50 per cento da commisurarsi sull'ammontare dell'aggio o premio cumulato in ragione della durata delle convenzioni e sui maggiori corrispettivi pattuiti.

Ove l'imponibile complessivo per tutta la durata del contratto o della concessione, ecceda i cinque milioni, il pagamento dell'imposta di registro può essere eseguito nei modi e nei termini di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1940, n. 283.

Art. 2.

Le gerenze provvisorie dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di monopolio sono soggette al trattamento tributario previsto dall'articolo precedente, fermo restando l'esonero da denunzia e da registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti verbali di importo non superiore al massimo stabilito dalla legge.

Art. 3.

Gli atti e contratti di appalto, scritti o verbali, relativi alle gerenze provvisorie dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di monopolio, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino non in regola agli effetti dell'imposta di registro, sono ammessi, entro quattro mesi dalla data stessa, alla registrazione con l'applicazione della imposta fissa di lire 500 e senza aggravio di sopratassa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 26 novembre 1952, n. 1993.

Cessione gratuita alla Regione siciliana del materiale di pertinenza dello Stato, già destinato all'erigendo « Monumento al Soldato in Africa ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a cedere gratuitamente alla Regione siciliana il materiale appartenente al patrimonio dello Stato, già destinato all'erigendo « Monumento al Soldato in Africa » — del valore di circa L. 25.600.000 — con l'obbligo da parte di detto Ente di impiegarlo, assumendo a proprio carico le spese di trasporto e costruzione, per erigere in Siracusa un monumento a ricordo del lavoro italiano in Africa.

Il Ministro per le finanze provvederà alla approvazione del relativo atto con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 28 novembre 1952, n. 1994.

Vendita a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di La Spezia dell'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato « ex frigorifero militare » sito in detta città.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a vendere, a trattativa privata, all'Amministrazione provinciale di La Spezia, l'immobile sito in detta città, appartenente al patrimonio dello Stato, denominato « ex frigorifero militare », costituito da un'area di mq. 13.994,30 parzialmente coperta da ruderi di fabbricati, per il prezzo di lire 20.000.000 e con l'obbligo per l'acquirente di destinarlo alla sistemazione degli Istituti tecnici industriale e nautico.

Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 29 novembre 1952, n. 1995.

Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

I termini stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 491, concernente disposizioni per la esecuzione

e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, ratificato con legge 10 luglio 1951, n. 594, già prorogati con la legge 29 maggio 1951, n. 444, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 1° dicembre 1952, n. **1996.**

Abolizione della ritenuta del 5 per cento sul residuo netto della pensione di cui all'art. 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1951 cessa di avere efficacia il disposto dell'art. 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85, concernente la istituzione della ritenuta del 5 per cento sulle pensioni degli agenti delle Ferrovie dello Stato esonerati in virtù del regio decreto 16 febbraio 1922, n. 207.

Art. 2.

La minore entrata, prevista in lire 109.000 per l'esercizio finanziario 1950 51 derivante al « Fondo pensioni e sussidi » in dipendenza della attuazione della presente legge, è compensata da una economia per una corrispondente aliquota, accertata sullo stanziamento inscritto al capitolo n. 103 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il predetto esercizio finanziario.

La minore entrata, prevista in lire 650.000 per l'esercizio finanziario 1951 1952, è compensata con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 102 dello stesso stato di previsione per il predetto esercizio finanziario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — MALVESTITI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 1° dicembre 1952, n. **1997.**

Norme integrative alla legge 7 giugno 1951, n. 434, sui ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'art. 4 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, ratificato, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1951, n. 434, dopo il quarto comma di cui alla legge stessa è aggiunto il seguente:

« I posti di grado iniziale che, dopo le nomine disposte secondo i commi precedenti e quelli eventualmente conferiti ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2960, risultino disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo centrale di gruppo *A* del Ministero dell'industria e del commercio, possono essere conferiti secondo l'ordine di graduatoria ai candidati dichiarati idonei nel concorso bandito ai sensi del presente articolo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1952.

Riconoscimento del comune di Collecchio ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Parma;

Decreta:

Il comune di Collecchio è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopracitata.

Roma, addì 10 novembre 1952

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

(6192)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1952.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Massalombarda, con sede in Massalombarda (Ravenna), e messa in liquidazione dell'istituto medesimo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la delibera, in data 18 marzo 1952, del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Massalombarda (Ravenna) volta ad ottenere lo scioglimento e la messa in liquidazione del Monte stesso, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Massalombarda, con sede in Massalombarda (Ravenna), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1952

Il Ministro: PELLA

(6152)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1952.

Modificazioni allo statuto dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 18 marzo 1947, n. 281, che ha costituito l'Ente per lo sviluppo delle irrigazioni e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Vista la legge 11 luglio 1952, n. 1005, concernente la ratifica, con modificazioni, del suindicato decreto legislativo e l'ampliamento del comprensorio di attività dell'Ente suddetto, con la costituzione, in seno allo stesso, di una speciale Sezione per l'Irpinia;

Visto lo statuto dell'Ente medesimo, reso esecutivo con decreto Ministeriale 10 maggio 1947, n. 2786;

Visti i decreti Ministeriali 7 maggio 1948, n. 7900, e 10 ottobre 1948, n. 10307, con i quali sono state apportate alcune modifiche all'anzidetto statuto;

Ritenuta la necessità di integrarlo in relazione alle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1952, n. 1005, sopracitata, e l'opportunità di apportarvi altre modifiche;

Ai sensi dell'art. 60, secondo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Decreta:

Allo statuto dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania sono apportate le seguenti modificazioni:

All'art. 2.

L'Ente svolge la sua azione nelle Provincie pugliesi e lucane e nei Comuni della provincia di Avellino previsti dal decreto istitutivo, ratificato, con modifiche, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, allo scopo di promuovere e coordinare la esecuzione delle opere irrigue e delle attività che vi sono connesse.

(*Omissis*).

Il patrimonio dell'Ente è formato:

a) dalla quota di avviamento da versarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a termini dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281;

b) dagli eventuali futuri apporti patrimoniali.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dai contributi dei proprietari interessati per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di bonifica e di miglioramento fondiario;

b) dai proventi di esercizio degli impianti idroelettrici e delle opere irrigue;

c) da ogni altro provento eventuale.

All'art. 4.

Ferme restando l'unica personalità giuridica e l'unità degli uffici tecnici ed amministrativi, in seno all'Ente sono costituite due distinte Sezioni; una per la Puglia ed una per la Lucania, ed una Sezione speciale per l'Irpinia.

Ciascuna Sezione ha una propria Deputazione a cui spetta di deliberare su tutti gli argomenti che per la Puglia e la Lucania interessino esclusivamente la rispettiva regione e per l'Irpinia il territorio dei Comuni di attività dell'Ente.

(*Omissis*).

Degli eventuali conflitti — *omissis* — la Presidenza costituita dal presidente e dai vice-presidenti.

Contro la decisione della Presidenza, *omissis*.

All'art. 5.

(*Omissis*).

d) il presidente.

All'art. 6.

La Deputazione di sezione per la Puglia è costituita da un delegato di ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura, dei lavori pubblici e del tesoro e dai seguenti altri componenti proposti dagli Enti indicati e nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) un rappresentante dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

b) un rappresentante di ciascuno dei Consigli provinciali della Puglia;

c) un rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura, designato con voto di maggioranza delle Camere delle Provincie pugliesi;

d) un rappresentante per ciascuno dei Consorzi di bonifica, irrigazione e montani della Puglia;

e) un rappresentante degli agricoltori, uno dei coltivatori diretti e due dei lavoratori agricoli, designati dal Ministero dell'agricoltura e foreste su proposta delle organizzazioni sindacali interessate della Puglia;

f) un rappresentante delle organizzazioni provinciali dei lavoratori della regione pugliese, scelto dal Ministero dell'agricoltura tra i designati dalle organizzazioni sindacali interessate.

La Deputazione di sezione per la Lucania è costituita dai delegati dello Stato di cui al primo comma del presente articolo, dal rappresentante dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di cui alla lettera a) del presente articolo e dai rappresentanti indicati alle lettere b), c), d), e), f), proposti dagli Enti della Lucania e nominati dal Ministero per l'agricoltura e le foreste.

La Deputazione della Sezione speciale per l'Irpinia è costituita dai delegati dello Stato di cui al primo comma del presente articolo, dal rappresentante di cui alla lettera a) del presente articolo, e dai seguenti componenti proposti dagli Enti sottoindicati e nominati dal Ministero dell'agricoltura e foreste:

a) un rappresentante del Consiglio provinciale di Avellino;

b) un rappresentante per ciascuno dei Consorzi di bonifica, di irrigazione e montana che operano nei Comuni di attività dell'Ente nella provincia di Avellino;

c) un rappresentante degli agricoltori, uno dei coltivatori diretti e due dei lavoratori agricoli designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta delle organizzazioni sindacali interessate nella provincia di Avellino;

d) un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori nei Comuni di attività dell'Ente, scelto dal Ministero dell'agricoltura tra i nominativi designati dalle organizzazioni sindacali interessate.

Alle sedute delle Deputazioni intervengono, con voto consultivo, il provveditore alle Opere pubbliche, l'ispettore compartimentale agrario e l'ispettore forestale della rispettiva regione.

All'art. 7.

(*Omissis*).

b) deliberano le spese di importo superiore ai 10 milioni.

(*Omissis*).

All'art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è costituito dai componenti delle tre Deputazioni di sezione oltre ad un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti:

Confederazione nazionale dei lavoratori della terra;

Confederazione generale dell'agricoltura;

Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Associazione nazionale delle bonifiche;

Federazione nazionale dei dottori in scienze agrarie;

Associazione nazionale degli ingegneri ed architetti italiani.

Questi rappresentanti sono proposti dai singoli enti e nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione possono intervenire, con voto consultivo, i provveditori alle Opere pubbliche, gli ispettori compartimentali per l'agricoltura e gli ispettori forestali delle regioni interessate.

All'art. 10.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera sulle modifiche dello statuto;

(si pospongano le lettere dei comma successivi).

(*Omissis*).

All'art. 13.

Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, nel mese di novembre.

(*Omissis*).

All'art. 14.

La Presidenza è costituita dal presidente e da tre vice-presidenti, uno per la Puglia, uno per la Lucania e uno per l'Irpinia.

(*Omissis*).

I vice-presidenti sono eletti rispettivamente dalla Deputazione della Sezione per la Puglia, dalla Deputazione per la Lucania e dalla Deputazione speciale per l'Irpinia, scegliendoli nel proprio seno.

All'art. 15.

Al presidente spetta la rappresentanza dell'Ente nei confronti dei terzi. Egli presiede il Consiglio di amministrazione e le Deputazioni di sezione, qualora non deleghi la presidenza di queste ai rispettivi vice-presidenti.

(*Omissis*).

All'art. 16.

Ai vice-presidenti è rispettivamente affidata l'alta vigilanza sugli affari che riguardano la Puglia e la Lucania e l'Irpinia.

Essi esercitano all'uopo le facoltà che saranno ad essi delegate dal presidente e il più anziano dei due vice-presidenti della Puglia e della Lucania sostituirà il presidente medesimo, in caso di assenza o di impedimento.

All'art. 17.

Il presidente, unitamente ai vice-presidenti, costituisce la Presidenza — *omissis*:

a) di deliberare — *omissis* — proposto dalla Presidenza — *omissis* —;

d) di deliberare spese d'importo eguale o inferiore ai 10 milioni;

e) di approvare i contratti;

f) di provvedere su tutto quanto non sia espressamente attribuito dal presente statuto ad altri organi dell'Ente.

Per la validità — *omissis* — la Presidenza.

All'art. 18.

(*Omissis*).

In caso di sostituzione di un componente nel corso del triennio, il nuovo nominato decade, insieme con gli altri componenti, al termine del triennio stesso.

Roma, addì 13 dicembre 1952

Il Ministro: FANFANI

(6175)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 345 del 12 dicembre 1952, riguardante la Cassa di conguaglio per le spese di trasporto dello zucchero a destino.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 345 del 17 dicembre 1952 ha disposto quanto appresso a parziale modifica delle seguenti circolari: n. 113 del 13 settembre 1948, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 1948; n 202 del 26 novembre 1949, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 2 dicembre 1949; n. 255 del 31 dicembre 1950, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1951.

1. Nella vendita dello zucchero viene confermata per tutto il territorio nazionale, isole comprese, la condizione dell'invio della merce alla stazione delle ferrovie dello Stato, o delle ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo, più vicina alla località di destinazione.

2. A tal fine, ai prezzi dello zucchero franco fabbrica, viene aggiunta una maggiorazione di L. 2,50 al chilo, quale quota valevole per il conguaglio delle spese di trasporto relative alla spedizione dello zucchero al consumo e alla spedizione degli zuccheri greggi dagli stabilimenti produttori a quelli di raffinazione.

3. L'anzidetta maggiorazione di L 2,50 al chilo continuerà ad essere applicata, e riscossa, a cura dei produttori di zucchero, su tutto il prodotto immesso dai medesimi al consumo

4. Il piano di spedizione degli zuccheri greggi dagli stabilimenti produttori a quelli di raffinazione, come pure quello relativo alla spedizione al consumo dei corrispondenti quantitativi di zucchero raffinato, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comitato di gestione, di cui al successivo punto 15.

5. La condizione della resa a destino continuerà ad essere applicata per quantitativi di almeno 100 quintali di zucchero. per quantitativi inferiori l'eventuale maggiore spesa ferroviaria resterà a carico del destinatario. Restano pure a carico del destinatario i diritti di verifica colli, di pesatura in partenza e in arrivo e le eventuali spese di assicurazione, viaggiando lo zucchero a rischio e pericolo del committente.

6 E' consentito il trasferimento anticipato dello zucchero destinato al consumo dagli stabilimenti produttori ad eventuali magazzini distaccati. Tali trasferimenti, come pure la istituzione dei suddetti magazzini distaccati di fabbrica, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comitato di gestione, di cui al successivo punto 15.

7. E' confermata la facoltà di ritirare lo zucchero presso gli stabilimenti produttori, compresi quelli di raffinazione, o i relativi magazzini distaccati, con mezzi diversi dalla ferrovia dietro rimborso della effettiva spesa di trasporto.

L'ammontare della somma da riconoscere, a titolo di rimborso, non potrà comunque superare quella conteggiata in base alla tariffa concessionale accordata per i trasporti in parola dalle ferrovie dello Stato, o, se più favorevole, alla tariffa ordinaria applicata dalle stesse ferrovie dello Stato e alla distanza, risultante dai prontuari ferroviari, intercorrente tra la stazione di partenza più vicina allo stabilimento o al magazzino speditore e quella di arrivo più vicina alla località di destinazione, applicando una franchigia del 10% con un minimo di km. 10 ed un massimo di km. 100.

L'ammontare di detto rimborso dovrà inoltre essere commisurato:

per i trasporti effettuati con automezzi sprovvisti di rimorchio: alle citate tariffe, concessionale o ordinaria, stabilite dalle ferrovie dello Stato per i carri da 10 tonn.;

per i trasporti effettuati con automezzi provvisti di rimorchio o con mezzi marittimi: alle stesse tariffe, concessionale o ordinaria, delle ferrovie dello Stato per i carri da 15 tonn.

Per il calcolo delle percorrenze da considerare ai fini del rimborso, si applicano le seguenti limitazioni sulle distanze:

per gli stabilimenti produttori esistenti nell'Italia meridionale e insulare: tra le stazioni di partenza e quelle di arrivo limitatamente alle località site nella stessa Italia meridionale e insulare;

per gli stabilimenti produttori esistenti nell'Italia centrale: tra le stazioni di partenza e quelle di arrivo limitatamente alle località site nell'Italia centro-meridionale e insulare.

Per gli zuccheri greggi, oltre ad applicare, in ogni caso, le richiamate tariffe, concessionale o ordinaria, delle ferrovie dello Stato per i carri da 15 tonn., il rimborso della spesa di trasporto sarà effettuato prendendo a base il quantitativo effettivamente trasportato ridotto del 6%.

8. Ai fini del rimborso delle relative spese di trasporto, per gli stabilimenti che si trovano in località non servite dal mezzo ferroviario, la maggiore distanza rispetto a quella di cui al precedente punto 7, da ciascuna località fino alla stazione di partenza più vicina, dovrà essere preventivamente determinata ed autorizzata dal Comitato di gestione richiamato al successivo punto 15.

Per le spedizioni di zucchero greggio dallo stabilimento di Bottrighe a quello di Pontelongo della S. A. Zuccherificio e raffineria di Pontelongo, nonchè per le spedizioni di zucchero comune per la Sardegna, il rimborso delle spese di trasporto potrà essere determinato dallo stesso Comitato di gestione in misura forfettaria.

9 Per lo zucchero ritirato con mezzi di proprietà dello stesso acquirente e/o in mancanza della prescritta dichiarazione comprovante l'effettiva spesa sostenuta, il prezzo da riconoscere. ai fini del rimborso delle relative spese di trasporto, dovrà essere commisurato alle citate tariffe, concessionale o ordinaria, delle ferrovie dello Stato, ridotte del 5%, oltre, naturalmente, la detrazione della franchigia di cui al precedente punto 7.

10. Per i trasporti effettuati sulle linee delle ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo, e soltanto per i tratti ferroviari gestiti dalle ferrovie medesime, la Cassa di conguaglio rimborserà le spese di trasporto effettivamente sostenute fino al limite massimo di L. 11 per tonn./km. per i carichi da 15 tonn. e di L. 13 per tonn./km. per i carichi da 10 tonn., ivi compresi i diritti di accompagno delle bollette doganali, la tassa di utilizzazione materiale nonchè la tassa di esercizio dei binari di raccordo. Tutte le altre tasse e soprâtasse accessorie non rientrano fra quelle da conteggiare ai fini del rimborso e restano quindi a carico del destinatario

La suddetta tariffa speciale non potrà essere presa a base per il calcolo delle spese di trasporto con mezzi diversi dalla ferrovia, di cui al precedente punto 7.

11. Per le spedizioni dalle fabbriche ai magazzini distaccati e da questi al consumo, la distanza da considerare nel suo complesso, agli effetti del rimborso da riconoscere agli aventi diritto, sarà quella più breve, risultante dai prontuari ferroviari, intercorrente tra la stazione di partenza più vicina allo stabilimento speditore e la stazione più vicina alla località di destino per la immissione al consumo, previa deduzione, per il percorso ammesso a rimborso, eventualmente effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia, della franchigia di cui al precedente punto 7. In ogni caso la Cassa di conguaglio non rimborserà un prezzo di trasporto superiore a quello risultante dall'applicazione delle tariffe, concessionale e ordinaria, delle ferrovie dello Stato afferente il diretto percorso dallo stabilimento di produzione alla località di immissione al consumo.

12. Per lo zucchero ritirato con mezzi diversi dalla ferrovia, gli acquirenti dovranno essere sempre in grado di dimostrare alle competenti autorità centrali e provinciali il prezzo pagato per il trasporto, la destinazione del prodotto e l'esatto indirizzo ed i nominativi delle ditte alle quali lo zucchero è stato venduto.

13. Il diritto al rimborso delle spese di trasporto degli zuccheri greggi si matura con la immissione al consumo dei corrispondenti quantitativi di zucchero raffinato. Altrettanto dicasi per le spese afferenti i trasferimenti di zucchero ai magazzini distaccati, di cui al precedente punto 11.

14. I produttori, entro il giorno 30 di ogni mese dovranno rimettere alla Cassa di conguaglio, di cui al successivo punto 15, con sede in Roma, piazza Montecitorio n. 115. un rendiconto, con allegati documenti giustificativi, delle operazioni effettuate nel mese precedente concernenti:

le quote incassate sullo zucchero, di cui al precedente punto 3);

le spese rimborsate per i trasporti sia degli zuccheri destinati al consumo e sia di quelli greggi per i quali è maturato il diritto al rimborso, comprese quelle relative ai trasporti marittimi per la Sardegna;

provvedendo contemporaneamente a versare alla stessa Cassa di conguaglio l'eventuale differenza attiva.

Nel caso che le somme rimborsate dai produttori per conto della Cassa di conguaglio, per i suddetti trasporti, risultassero superiori a quelle incassate, la Cassa stessa provvederà, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del rendiconto, a rimettere ai medesimi gli importi a loro credito.

15. L'Amministrazione della Cassa di conguaglio resta affidata al Comitato di gestione della Cassa di conguaglio prezzi zucchero, costituito con il precedente provvedimento n. 113 del 13 settembre 1948 e successive modificazioni, composto come segue:

di un rappresentante del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, presidente;

di un rappresentante della segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi, membro;

di un rappresentante del Ministero delle finanze, membro;

di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro;

di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, membro;

di un rappresentante del Ministero dei trasporti, Direzione generale delle ferrovie dello Stato, membro;

di un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, membro;

di due rappresentanti degli industriali zuccherieri, designati dalla Confederazione generale italiana dell'industria, membri.

Gli ordini di prelevamento sulla disponibilità della Cassa dovranno portare le firme congiunte del presidente e del rappresentante della segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi.

Il Collegio dei revisori resta pure confermato nella sua attuale composizione:

un rappresentante del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, presidente;

un rappresentante della segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi, membro;

un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, membro.

L'esercizio relativo alla gestione della Cassa avrà inizio il 1° settembre e si chiuderà il 31 agosto di ciascun anno.

Al suddetto Comitato viene pure confermata, fino alla chiusura delle relative operazioni ed alla presentazione del rendiconto finale, a norma delle disposizioni vigenti, la gestione della Cassa, di cui al citato provvedimento n. 113 del 13 settembre 1948, per il conguaglio dei prezzi dello zucchero relativi alla campagna 1947-48.

16. Il Comitato di gestione ha altresì il compito di sovraintendere alla esecuzione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, di eseguire controlli tecnico-amministrativi, anche a mezzo di funzionari dello Stato, ed è autorizzato ad emanare le relative norme regolamentari.

17. Per quanto non previsto nella presente circolare, valgano le norme relative alla disciplina delle Casse di conguaglio prezzi, di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.

18. Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 1953.

(6153)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1952, è stato accolto il ricorso straordinario presentato dal professor Grandi Walter avverso il provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione di cui alla nota 6 giugno 1949, n. 2664, Direzione generale delle antichità e belle arti, Div. IV.

(6082)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1952, registro n. 27 Interno, foglio n. 301, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rovigo di un mutuo di L. 15.380.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione suppletiva del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(6095)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 271

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 dicembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,94	643 —
» Firenze	624,90	641 —
» Genova	624,92	643 —
» Milano	624,94	642,50
» Napoli	624,90	642,60
» Palermo	—	—
» Roma	624,92	642 —
» Torino	624,94	639 —
» Trieste	624,94	—
» Venezia	624,90	646,25

Media dei titoli del 18 dicembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,50
Id. 3,50 % 1902	66,80
Id. 3 % lordo	81,50
Id. 5 % 1935	98,65
Redimibile 3,50 % 1934	79,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,70
Id. 5 % 1936	93,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,65

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 18 dicembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,93
1 dollaro canadese	»	642,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794.55	» lira egiziana
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma ad acquistare un appezzamento di terreno sito in località Fiorano (Roma).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1952, registro n. 20 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 21, l'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma è autorizzato ad acquistare un appezzamento di terreno dell'estensione di ha. 20.32, sito in località Fiorano (Roma), quota parte di quello contraddistinto nel catasto del comune di Roma al mappale 5, particella 622, di proprietà di don Alberico Boncompagni Ludovisi, principe di Venosa.

(6085)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del fosso demaniale n. III, sito nel comune di Altare (Savona).

Con decreto interministeriale 22 settembre 1952, n. 1178, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una parte d'alveo del fosso demaniale n. III di Altare (Savona) della superficie di mq. 640, indicata nell'estratto catastale 28 febbraio 1952 in scala 1 1000 dell'Ufficio tecnico erariale di Savona, che fa parte integrante del decreto stesso.

(6086)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Massalombarda, con sede in Massalombarda (Ravenna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 29 novembre 1952, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Massalombarda (Ravenna), e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre procedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Giovanni Ghiselli fu Achille è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Massalombarda con sede in Massalombarda (Ravenna), ed i signori Giandomenico Giustiniani fu Stefano, rag. Serafino Anconelli di Giuseppe e rag. Ettore Antolini fu Lino sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1952

Il Governatore: MENICHELLA

(6153)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esame e per titoli a quattro posti di incisore in prova nel ruolo di gruppo B del personale tecnico della Zecca e modalità per l'espletamento del concorso medesimo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto l'art. 17, primo comma. del regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, col quale è stato approvato il regolamento per i servizi e per il funzionamento della Zecca;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, ratificato, con modificazioni, con la legge 4 maggio 1951, n. 382;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Considerato che, non essendovi alcun contingente non di ruolo di incisori della Zecca, non occorre far luogo alla riserva di posti prevista dall'art 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 1952, n. 29301/12106;

Visto il decreto Ministeriale n. 39181/74 in data 4 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1952, registro Tesoro n. 20, foglio n. 194, col quale sono state determinate, ai sensi del citato art. 17, del regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, le modalità del concorso,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a quattro posti di incisore in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale tecnico della Zecca.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto, gli aspiranti debbono essere provvisti di uno dei titoli di studio di cui alla lettera *b)* dell'art 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e precisamente: diploma di licenza da istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure licenza da istituto professionale di terzo grado.

Art. 3.

Ciascun concorrente dovrà presentare almeno due lavori in medaglistica ed almeno due saggi di incisione eseguiti direttamente in acciaio.

I lavori anzidetti dovranno essere consegnati, completi e liberi da qualunque spesa, entro il termine di cui al successivo art. 5, al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) che ne rilascerà ricevuta.

I concorrenti potranno anche presentare, insieme ai lavori suindicati, quegli altri lavori in medaglistica eventualmente eseguiti in precedenza, nonchè altri titoli o documenti, che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Art. 4.

Alla data del presente decreto i candidati devono aver compiuto l'età di diciotto anni e non superata quella di trentuno anni, oppure di trentatre anni se provvisti di diploma di laurea.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati,

alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel quarto e quinto comma dell'art. 7 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni con la legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti; per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine, nonchè per i profughi da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e dai territori nei quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137;

2) ad anni 44 per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa.

Sono esclusi dai benefici di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*,

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

c) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, in virtù della legge 10 ottobre 1950, n. 843; per le vedove dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, di cui alla legge 24 luglio 1951, n 660; per le vedove dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, in virtù della legge 1° ottobre 1951, numero 1140; nonchè per le vedove dei caduti per servizio, in virtù della legge 15 luglio 1950, n. 539;

d) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 233, non si superi il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda, o anche d'autorità, ma che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro (Direzione gerale del tesoro).

Le domande stesse dovranno contenere, oltre al cognome, nome e paternità dei candidati, anche la precisa indicazione del domicilio, del recapito, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 6.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti.

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto; quella dell'ufficiale di stato civile dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Conterrà quest'ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che lo aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario vidimata dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata a sua volta dal prefetto.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Nei confronti dei mutilati, invalidi di guerra ed assimilati saranno osservate, per le eventuali visite mediche di controllo, le norme di cui al regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

7. Diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32 debitamente annullata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato sostitutivo del diploma, su carta da bollo da L. 24, firmato dal capo dell'istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In luogo del diploma originale o del certificato originale sostitutivo del diploma, i candidati potranno produrre una copia del diploma o del certificato predetti, in bollo da L. 40,

autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

a) una copia del foglio matricolare, munita di marca da bollo come sopra indicato, se siano stati arruolati ed appartengono a classi o contingenti già chiamati alle armi;

b) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengono a classi o contingenti già chiamati alle armi;

c) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

d) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere rilasciati, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato firmata dal medesimo. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio; la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da lire 24 se autenticata dal sindaco e su carta da bollo da lire 32 se autenticata da notaio.

Hanno facoltà di non presentare detto documento i candidati provvisti di libretto ferroviario personale rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Essi però dovranno indicare nella domanda gli estremi del libretto stesso ed esibirlo allorchè si presenteranno per sostenere le prove d'esame.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo o salariati permanenti dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

Art. 7.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversate le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni con la legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 528, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni di guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme, per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — oppure mediante dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno provare la loro qualità mediante un certificato, rilasciato in bollo da L. 24, dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o degli Enti locali territoriali o istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Analogo certificato, rilasciato al nome del padre o congiunto, dovrà essere prodotto dai figli dei mutilati o invalidi per servizio o dai congiunti dei caduti per servizio, previsti dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nell'art. 4, lettera c), dimostreranno la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I profughi dall'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948. I profughi dei territori di confine dovranno dimostrare la loro qualità mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma ed i profughi di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, mediante attestazione rilasciata dall'autorità competente.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 8.

I documenti presentati debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che siano impiegati di ruolo o salariati permanenti dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, per essere ammessi al concorso, i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 ed al penultimo comma dell'art. 6.

I candidati che non siano residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi potranno presentare nel termine di cui all'art. 5 la sola domanda, salvo a produrre i lavori ed i titoli di cui al precedente art. 3, nonchè i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 9.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 4, n. 3, lettere a) e b).

E' fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 10.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), dopo il termine di cui all'art. 5, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopraindicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi depositato il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, vidimato dal provveditore agli studi.

I candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati — ad eccezione della fotografia — purchè aggiornati a data recente.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina ad incisore in prova nel ruolo di gruppo B del personale tecnico della Zecca senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto del Ministro per il tesoro ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sarà costituita come segue:

1) il direttore generale del Tesoro o un funzionario dell'Amministrazione centrale del tesoro di grado 5°, presidente;

2) il direttore della Zecca, membro;

3) il direttore della Scuola dell'arte della medaglia, membro;

4) il vice direttore della Zecca, membro;

5) l'incisore capo della Zecca, membro;

6) 7) due professori di materie artistiche delle Accademie di belle arti, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale del tesoro, di grado non inferiore al 9°.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice determinerà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei lavori di cui al 1° comma del precedente art. 3, nonchè dei titoli di cui all'ultimo comma dello stesso art. 3, stabilendo la tabella dei punti da attribuire ai lavori e titoli stessi.

Detta valutazione sarà limitata ai lavori ed ai titoli presentati dai candidati che abbiano superato la prova orale.

Art. 13.

L'esame consterà di tre prove pratiche e di una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove pratiche, quanto la prova orale saranno tenute. Le prove anzidette avranno luogo in Roma nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Per lo svolgimento delle prove pratiche ed orali si osserveranno le norme di cui all'unito programma, giusta decreto Ministeriale 4 agosto 1952, nonchè, per quanto non espressamente previsto nel decreto stesso, le disposizioni del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

Art. 14.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale, nonchè dal punto ottenuto nell'esame dei lavori e dei titoli di cui al precedente art. 3.

La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o invalidi civili per fatti di guerra o invalidi per servizio, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti ed assimilati della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o di cittadini deportati dal nemico o profughi, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o orfani dei caduti civili per fatti di guerra o orfani dei caduti per servizio, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e 1° novembre 1947, n. 1815, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948,

n. 135, 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 19 agosto 1948, n. 1180, 3 giugno 1950, n. 375, 15 luglio 1950, n. 539, 23 febbraio 1952, n. 93, 4 marzo 1952, n. 137, 1° ottobre 1951, n. 1140, e decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate, per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno nominati incisori in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale tecnico della Zecca e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro, conseguiranno la nomina a incisori (grado 8°, gruppo *B*) dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a incisori con riserva di anzianità.

Art. 17.

A coloro che conseguono la nomina a incisori in prova compete il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la residenza di Roma, nonchè l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita, spettanti in base alle vigenti disposizioni

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Quelli che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione statale conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, di stipendio l eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1952
Registro Tesoro n. 23, foglio n. 326. — GRIMALDI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove pratiche.

Consisteranno in:

1) una prova di modellazione su tema che sarà stabilito dalla Commissione giudicatrice;

2) un saggio di incisione su acciaio in rilievo (punzone), secondo il modello od i modelli che verranno assegnati dalla Commissione giudicatrice;

3) un saggio di incisione su acciaio in incavo (conio) secondo il modello od i modelli che verranno assegnati dalla Commissione giudicatrice.

La durata della prova di modellazione è fissata in otto ore, mentre per ciascuno dei saggi di incisione saranno concesse trenta ore in cinque periodi di sei ore al giorno.

All'atto della consegna i singoli lavori — sui quali i concorrenti non dovranno, a pena di nullità, apporre la propria firma nè altro contrassegno — saranno ricoperti con fogli di carta assicurata ai lavori stessi con suggelli adatti ad evitare ogni manomissione.

Unitamente al lavoro sarà posta, dentro l'involucro, una busta, debitamente chiusa, nella quale il concorrente abbia messo un foglio col proprio nome, cognome e paternità. Almeno due dei componenti la Commissione giudicatrice, presenti nell'aula, apporranno sull'involucro la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

I lavori di incisione saranno ritirati alla fine del primo giorno di prova osservando le modalità di cui ai due comma precedenti e saranno riconsegnati agli interessati nei giorni successivi destinati alle prove stesse, previa apertura degli involucri alla presenza di almeno due membri della Commissione giudicatrice.

Prova orale

Verterà sulle seguenti materie:

1) nozioni di tecnica della modellatura e della incisione con particolare riferimento all'arte della medaglia;

2) nozioni elementari di storia dell'arte italiana con particolare riferimento alla medaglistica;

3) ordinamento della Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia.

Nozioni sulla legislazione e prevenzione degli infortuni.

Diritti e doveri degli impiegati dello Stato.

Roma, addì 5 novembre 1952

Il Ministro: PELLA

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto l'art. 17, primo comma, del regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, col quale è stato approvato il regolamento per i servizi e per il funzionamento della Zecca;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, ratificato, con modificazioni, con la legge 4 maggio 1951, n. 382;

Ritenuto che si rende necessario bandire un concorso per l'attribuzione di quattro posti vacanti esistenti nel grado iniziale degli incisori di cui al ruolo di gruppo *B* del personale tecnico della Zecca;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 1952, che autorizza a bandire il concorso anzidetto;

Considerato che, ai sensi del citato art. 17 del regio decreto 17 aprile 1921, n. 796 occorre determinare con decreto Ministeriale le modalità del concorso;

Decreta:

Art. 1.

Per l'espletamento del concorso per esame e per titoli a quattro posti di incisore nel ruolo di gruppo *B* del personale tecnico della Zecca, che sarà indetto dal Ministero del tesoro, saranno osservate le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto, gli aspiranti debbono essere provvisti di uno dei titoli di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e precisamente: diploma di licenza da istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure licenza da istituto professionale di terzo grado.

Art. 3.

Ciascun concorrente dovrà presentare almeno due lavori in medaglistica ed almeno due saggi di incisione eseguiti direttamente in acciaio.

I lavori anzidetti dovranno essere consegnati, completi e liberi da qualunque spesa, entro il termine prescritto dal bando di concorso, al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) che ne rilascerà ricevuta.

I concorrenti potranno anche presentare, insieme ai lavori suindicati, quegli altri lavori in medaglistica eventualmente eseguiti in precedenza, nonchè altri titoli o documenti, che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Art. 4.

L'esame del concorso consterà di tre prove pratiche e di una prova orale.

Art. 5.

Le prove pratiche consisteranno in:

1) una prova di modellazione su tema che sarà stabilito dalla Commissione giudicatrice;

2) un saggio di incisione su acciaio in rilievo (punzone), secondo il modello od i modelli che verranno assegnati dalla Commissione giudicatrice;

3) un saggio di incisione su acciaio in incavo (conio) secondo il modello od i modelli che verranno assegnati dalla Commissione giudicatrice.

La durata della prova di modellazione è fissata in otto ore, mentre per ciascuno dei saggi di incisione saranno concesse trenta ore in cinque periodi di sei ore al giorno.

All'atto della consegna, i singoli lavori — sui quali i concorrenti non dovranno, a pena di nullità, apporre la propria firma nè altro contrassegno — saranno ricoperti con fogli di carta assicurata ai lavori stessi con suggelli adatti ad evitare ogni manomissione.

Unitamente al lavoro sarà posta, dentro l'involucro, una busta, debitamente chiusa, nella quale il concorrente abbia messo un foglio col proprio nome, cognome e paternità. Almeno due dei componenti la Commissione giudicatrice, presenti nell'aula, apporranno sull'involucro la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

I lavori di incisione saranno ritirati alla fine del primo giorno di prova osservando le modalità di cui ai due comma precedenti e saranno riconsegnati agli interessati nei giorni successivi destinati alle prove stesse, previa apertura degli involucri alla presenza di almeno due membri della Commissione giudicatrice.

Art. 6.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) nozioni di tecnica della modellatura e della incisione, con particolare riferimento all'arte della medaglia;

2) nozioni elementari di storia dell'arte italiana con particolare riferimento alla medaglistica;

3) ordinamento della Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia

Nozioni sulla legislazione e prevenzione degli infortuni.
Diritti e doveri degli impiegati dello Stato.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sarà costituita come segue:

1) il direttore generale del Tesoro o un funzionario dell'Amministrazione centrale del tesoro di grado 5°, presidente;

2) il direttore della Zecca, membro;

3) il direttore della Scuola dell'arte della medaglia, membro;

4) il vice direttore della Zecca, membro;

5) l'incisore capo della Zecca, membro;

6) 7) due professori di materie artistiche delle Accademie di belle arti, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale del tesoro, di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice determinerà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei lavori di cui al primo comma del precedente art. 3, nonchè dei titoli di cui all'ultimo comma dello stesso art. 3, stabilendo la tabella dei punti da attribuire ai lavori e titoli stessi.

Detta valutazione sarà limitata ai lavori ed ai titoli presentati dai candidati che abbiano superato la prova orale.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove pratiche, del punto ottenuto in quella orale, nonchè del punto ottenuto nell'esame dei lavori e dei titoli di cui al precedente art. 3.

La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Sono fatti salvi i diritti di precedenza e di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 10.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, saranno osservate le norme di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1923, n. 185, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1952
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 194. — VENTURA-SIGNORETTI

(6071)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Brescia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 20 giugno 1952 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Brescia;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I), vacante nel comune di Brescia, nell'ordine appresso indicato:

1. Broccoli dott. Geremia Ludovico	punti	102,86	su 132
2. Furioli dott. Ettore	»	85,88	»
3. Tumminello dott. Achille	»	84,89	»
4. Fossati dott. Gianpaolo	»	84,30	»
5. Napoli dott. Renato	»	83,56	»
6. Capriotti Giuseppe	»	83,53	»
7. Lombardi dott. Edoardo	»	82,91	»
8. Bisconti Vincenzo	»	82,83	»
9. Checchi dott. Ottorino	»	82,70	»
10. Carminelli dott. Etrusco	»	82,01	»
11. Marchegiano dott Silvio	»	81,54	»
12. Trapuzzano dott. Giacomo	»	81,47	»
13. Marchica dott. Gaetano	»	81,36	»
14. Corrà dott Gerolamo	»	80,93	»
15. Michelon dott. Giovanni	»	76,28	»
16. Carlomagno dott. Marco	»	76,08	»
17. Livi dott. Filiberto	»	63,59	»
18. Butrico dott. Nicola	»	51,50	»
19 Longo dott. Giovan Battista	»	49,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1952

Il Ministro: SCELBA

(6142)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nella graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a venticinque posti di ruolo speciale transitorio di istruttore pratico nei corsi secondari di avviamento professionale a tipo agrario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 3 ottobre 1952, n. 230 pagina 3783, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

al n. 2 di graduatoria 1ª colonna in luogo di: « Matari Aldo » leggasi: « Maturi Aldo »;

al n. 12 di graduatoria 2ª colonna in luogo di: « Zaccaria Rosaria » leggasi: « Zaccaria Rosario »;

al n. 24 di graduatoria 2ª colonna in luogo di: « Gulisano Gaetano » leggasi: « Gulisano Luciano ».

(6101)

PREFETTURA DI LECCE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visti i propri precedenti decreti in data 7 agosto 1952, 16 ottobre 1952 e 8 novembre 1952, con i quali le ostetriche Cosettini Bianca, Schiavone Maria e Ungarelli Luciana, venivano nominate vincitrici rispettivamente delle condotte di Taviano, Calatina ed Alezio;

Considerato che la signora Cosettini Bianca ha successivamente accettato la condotta di San Donato (frazione di Galugnano), come da comunicazione in data 6 novembre 1952;

che la signora Schiavone Maria non ha fatto pervenire entro il termine di quindici giorni dalla notifica della comunicazione di nomina avvenuta il 31 ottobre 1952, l'accettazione della condotta di Galatina;

che la signora Ungarelli Luciana ha rinunziato alla nomina di ostetrica condotta del comune di Alezio, come da comunicazione in data 17 novembre 1952;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione delle altre candidate che seguono immediatamente in graduatoria ed abbiano chiesto quelle sedi in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna segnate, le signore:

1) Ungarelli Luciana: Galatina;
2) Cavalera Anna: Alezio;
3) Fischer Margherita: Taviano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 22 novembre 1952

Il prefetto: MIGLIORE

(5951)

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Graduatoria del concorso per il posto di veterinario comunale di Fano con l'incarico della direzione del mattatoio

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso bandito con decreto prefettizio n. 13233 del 12 ottobre 1951 per l'assegnazione del posto di veterinario comunale di Fano con l'incarico della direzione del mattatoio, nonchè la graduatoria di merito formulata dalla Commissione stessa per i candidati dichiarati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso per il posto di veterinario comunale di Fano con l'incarico della direzione del mattatoio:

1. Ranocchi dott. Luigi . . . punti 53,23 su 100
2. Moreschi dott. Antonio . » 52,27 »
3. Botticelli dott. Stelio . . » 47,72 »
4. Salvietti dott. Mileto . . . » 44,69 »
5. Piersimoni dott. Piero . » 42,52 »
6. Stanzani dott. Lorenzo » 40,79 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Fano.

Pesaro, addì 29 novembre 1952

p. *Il prefetto*: LORENZI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il proprio decreto n. 16226 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti al posto di veterinario comunale di Fano con l'incarico della direzione del mattatoio, formulata dall'apposita Commissione giudicatrice;

Ritenuto che tra i concorrenti idonei non vi è alcun invalido di guerra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 69 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ranocchi Luigi è dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale di Fano con l'incarico della direzione del mattatoio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Fano.

Pesaro, addì 29 novembre 1952

p. *Il prefetto*: LORENZI

(6009)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.